

COMUNE DI NOMAGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

L'anno duemilaventitre, addì tredici, del mese di settembre, alle ore **ventuno** e minuti **ventitre**, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità "mista", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 28 del 21/12/2022.

Alla Prima convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco	Sì
2. MANIA Elena - Consigliere (tramite collegamento web)	Sì
3. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere	Sì
4. GUGLIELMETTI Nicolò - Consigliere	No
5. ENRIONE Davide - Consigliere	No
6. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere	Sì
7. MORA Claudio - Consigliere	Sì
8. PERRIN Miranda Edoarda - Consigliere	Sì
9. VIGLIO Elisa - Consigliere (tramite collegamento web)	Sì
10. BUSCA Emiliano - Consigliere (tramite collegamento web)	Sì
11. GIANSETTO Ilaria Marilena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede la Signora **PELLER Ellade Giacinta** nella sua qualità di SINDACO.
- Assiste la dott.ssa **VERDURA Giulia** Segretario Comunale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

CC 19/2023: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68"*.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- a) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- a) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- b) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- c) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- d) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTA la disposizione del comma 832 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:*

- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali approvato con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 20 aprile 2021;

CONSIDERATO che, in attuazione delle prerogative previste dalla legge 160/2019, si ritiene opportuno istituire una nuova ipotesi di esenzione dal canone per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia realizzata per fini non economici e con il patrocinio dell'ente;

TENUTO CONTO che si rende, pertanto, necessario modificare l'art. 14, rubricato "*esenzioni del canone*", del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali approvato con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 20 aprile 2021;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato A) alla presente proposta di deliberazione;

RITENUTO di proporre l'approvazione della modifica al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,*

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l’articolo 151 del Dlgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il dm 28/07/2023 che stabilisce *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 15 settembre 2023”.*

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, Protocollo n.1047 allegato al presente atto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che:

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi, per alzata di mano dei presenti in sala consiliare e per appello nominale dei consiglieri in collegamento web, all’unanimità

DELIBERA

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE la modifica al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, comma 832, ed inserire la lett. s) all’art. 14, contenente una nuova ipotesi di esenzione del canone per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione sia

realizzata per fini non economici e con il patrocinio dell'ente;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, così come modificato dal presente provvedimento, decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;

DI CONSIDERARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

In esecuzione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO
(Dott.ssa Giulia Verdura)

Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Della suestesa deliberazione viene curata oggi:

[] la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – c. 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

[] la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.

Nomaglio, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 30/09/2023 ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art _____;

[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000.

Nomaglio, lì 30/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
